PER LO STANZIAMENTO IN BILANCIO DI SOMME OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DI EDIFIZI PEL SERVIZIO POSTALE, TELEGRAFICO E TELEFONICO

Art. 8 (Convenzione Torino)

Il Comune sara', in ogni anno, rimborsato dallo Stato dell'annualita' che avra' dovuto versare alla Cassa depositi e prestiti per lo ammortamento del mutuo.

Finche' non sia stata approvata la contabilita' finale dei lavori, l'ammontare delle annualita' da corrispondersi, in via di rimborso, dallo Stato al Comune, rimane fissato in L. 33,957.54 per la prima, in L. 60,033.18 per la seconda, e in L. 105,358.68 per la terza e le successive; tutte corrispondenti al rispettivo ammontare delle delegazioni che il Comune dovra' rilasciare alla Cassa depositi e prestiti.

Quando poi sara' stata approvata la contabilita' finale dei lavori, verra' determinato l'esatto ammontare delle annualita' residuali, qualora dalla contabilita' stessa, le spese a carico dello Stato risultassero inferiori ai limiti di L. 1,136,000 e 214,000, rispettivamente, come e' detto all'articolo 2.

Versione in vigore dal 8 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per lo stanziamento in bilancio di somme occorrenti alla costruzione di edifizi pel servizio postale, telegrafico e telefonico
Estremi	Legge 6 marzo 1904, n. 84
Partizione	Convenzione Torino
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-lo-stanziamento-in-bilancio-di-somme-occorrenti-alla-costruzione/convenzione-torino-art-8/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it